



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 181 del 14/12/2021

**Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della
Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022**

Firmato da: Magda Fabbrocini

Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022- 2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022”

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2021 la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) è rideterminata nelle seguenti misure:

- a) 0,20 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;
- b) 1,43 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
- c) 1,67 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
- d) 1,77 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
- e) 1,80 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.

Art. 2

Ristrutturazione del debito

1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell’indebitamento, è autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2021, che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata, ai sensi delle norme statali vigenti, a porre in essere ogni attività utile alla revisione delle operazioni di cui all’Accordo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e finanze per l’approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2005).

Art. 3

Anticipazioni di Liquidità

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere, nei limiti determinati dalla normativa statale, la rinegoziazione dei piani di ammortamento dei contratti di anticipazione di liquidità stipulati ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE REGIONALI

Capo I

Interventi per l'istruzione, le politiche giovanili e lo sport

Art. 4

Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio scolastico e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, il "Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore", di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è dotato di 1.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della Missione 4, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Art. 5

Interventi per le giovani generazioni

1. Al fine di promuovere le politiche giovanili e valorizzare il servizio civile, quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e di impegno attivo dei giovani, è disposto per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009) lo stanziamento di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Art. 6

Interventi per lo sport

1. Al fine di garantire gli interventi regionali volti a promuovere e sostenere lo sport e la pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche di cui alla legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 (Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative) è disposto uno stanziamento di 400.000,00 euro per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Art. 7

Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime degli incidenti mortali sul lavoro

1. Al fine di sostenere i percorsi socio educativi, di istruzione e di formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, il Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) è dotato di 100.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nell'ambito della Missione 12, Programma 5, Titolo I del bilancio finanziario 2022-2024.

Capo II

Interventi per le politiche sociali, le fasce deboli e i soggetti vulnerabili

Art. 8

Fondo Sociale Regionale

1. Al fine di promuovere e assicurare la tutela dei diritti sociali di cittadinanza alle persone e alle famiglie, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328), il Fondo sociale regionale è dotato di 12.000.000,00 euro per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 07 Titolo 1 del bilancio finanziario 2022 – 2024.

Art. 9

Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi"

1. Il Fondo "Durante Noi - Dopo di Noi", volto a sostenere l'integrazione sociale dei cittadini diversamente abili, istituito dall'articolo 8, comma 2 della legge regionale della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017), è dotato di 500.000,00 euro per l'anno 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Art. 10

Sostegno alle donne vittime di violenza di genere

1. Al fine di incentivare interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle difficoltà sociali delle donne vittime di violenza e dei loro figli, l'articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza) è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022- 2024."

Art. 11

Disposizioni finanziarie per le politiche sociali

1. Al comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole da “, ferma una quota” fino a “gioco d'azzardo,” sono soppresse;
- b) alla lettera a) le parole “in misura pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al 30 per cento”;
- c) alla lettera b) le parole “in misura pari al 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “in misura pari al 70 per cento”.

2. Il contributo di cui all'articolo 6 comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020 n.38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021) è confermato, nella misura di

euro 3.000.000,00 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Capo III

Interventi per le Politiche Culturali

Art. 12

Promozione culturale

1. Al fine di sostenere la realizzazione di un sistema organico e coordinato di interventi di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali, l'articolo 20 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 (Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale) è sostituito dal seguente:

“Art. 20

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati 1.500.000,00 euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024”.

Art. 13

Sostegno al settore dello spettacolo

1. Al fine di assicurare continuità al sostegno della Regione Campania al settore dello spettacolo, all'autonomia della programmazione artistica e alla libertà di iniziativa imprenditoriale e garantire l'attuazione degli interventi regionali di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo), è disposto uno stanziamento per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 di 12.000.000,00 euro, nella misura di 11.726.400,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di 273.600,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2022- 2024.

Art. 14

Contributo straordinario al Teatro di San Carlo e al Teatro Municipale Giuseppe Verdi

1. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario a favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale n. 6/2007, nella misura di 5.000.000,00 euro, e a favore del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, nella misura di 2.000.000,00 euro, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

2. Conseguentemente, il comma 87 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria 2013) è abrogato.

Art. 15

Sostegno al sistema bibliotecario e museale regionale

1. Al fine di sostenere e incentivare la promozione culturale e di educazione permanente con particolare riferimento alle biblioteche e ai musei del territorio regionale, sono disposti i seguenti interventi:

a) per l'attuazione della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4 (Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della L.R. 1°

settembre 1981, n. 65 -Promozione culturale ed educazione permanente, biblioteche e musei) è disposto uno stanziamento nella misura di 735.500,00 euro per l'anno 2022 di cui 600.500,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo I e di 135.000,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo II e di 705.500,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 di cui 570.500,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo I e di 135.000,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 1, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 2022 – 2024;

- b) per l'attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale) è disposto uno stanziamento di 575.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 nella misura di 210.000,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo I e di 365.000,00 euro nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo II del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Art. 16

Contributo straordinario alla Fondazione Idis Città della Scienza

1. Al fine di sostenere la diffusione della cultura scientifica, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario a favore della Fondazione IDIS Città della Scienza nella misura di euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Capo IV

Interventi per gli enti locali, la cultura della legalità e la sicurezza urbana

Art. 17

Disposizioni in materia di mutui contratti da enti locali

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 3/2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, le parole “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 ottobre 2023”;
 - b) al comma 4 le parole “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2022”;
 - c) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
“4-ter. Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, su richiesta da parte del Responsabile del Servizio finanziario, a non riversare, fino al 31 dicembre 2023, alla Regione Campania le eventuali somme residue ancora da erogare sui mutui in scadenza alle date del 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, interamente ammortizzati e sui quali sia già stato autorizzato un diverso utilizzo entro la relativa data di scadenza, in deroga a quanto previsto negli atti regolanti i mutui di cui al comma 1.”.

Art. 18

Promozione della cultura della legalità e della sicurezza urbana

1. Al fine di garantire continuità agli interventi regionali volti a sostenere la più ampia diffusione della cultura della legalità e assicurare la sicurezza urbana, sono disposti i seguenti interventi:
- a) l'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2012, n. 7 (Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), è sostituito dal seguente:

“Art. 8
Norma finanziaria”

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in 1.800.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte alla Missione 3, Programma 2, Titolo 2, per euro 1.500.000,00 e alle risorse iscritte alla Missione 3, Programma 2, Titolo 1 per euro 300.000,00 del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.”;

b) il “Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale”, di cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 3/2017, è dotato per l’anno 2022 di 300.000,00 euro nell’ambito della Missione 3, Programma 2, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

Capo V

Interventi per il governo del territorio e per l’ambiente

Art. 19

Fondo di Sostegno abitativo e promozione della qualità dell’architettura

1. Il Fondo di Sostegno Abitativo, di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 (Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio) è dotato di 500.000,00 euro per l’anno 2022 nell’ambito della Missione 8, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

2. Al fine di incentivare le politiche volte alla promozione della qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale di cui alla legge regionale 11 novembre 2019, n. 19 (Legge per la promozione della qualità dell’architettura) è disposto uno stanziamento di 500.000,00 euro per l’anno 2022 nell’ambito della Missione 8, Programma 1, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Art. 20

Disposizioni in materia di rinnovamento delle autovetture inquinanti

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2020, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di qualità dell’aria) è aggiunto il seguente:

“Art. 5-bis

Piano di rinnovamento delle autovetture inquinanti

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa, contrastare l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria, nell’ambito delle politiche a sostegno della mobilità sostenibile, la Giunta regionale adotta un piano di efficientamento e rinnovamento delle autovetture inquinanti appartenenti a qualsiasi titolo alla Regione.

2. Il piano di cui al comma 1 è attuato nel rispetto dei “Criteri ambientali minimi per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada” adottati con decreto 17 giugno 2021 del Ministro della Transizione ecologica ed entro i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”.

Capo VI

Rifinanziamento di leggi regionali di spesa

Art. 21

Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E DI DI MANUNTENZIONE NORMATIVA

Art. 22

Semplificazione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale) è inserito il seguente:

“Art. 11 bis

Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2021, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le deliberazioni di riconoscimento di cui al comma 1 sono trasmesse alla Commissione consiliare competente.
3. La Giunta regionale relaziona tempestivamente alla Commissione consiliare competente su richiesta e comunque con cadenza annuale, in sede di approvazione del Rendiconto generale, sui provvedimenti di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti sentenze esecutive adottati ai sensi del comma 1.
4. Resta ferma la competenza del Consiglio regionale in tutti gli altri casi.”.

Art. 23

Semplificazione, riduzione degli oneri burocratici e tempi certi del procedimento.

1. Al comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 21 aprile 2020 n.7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”.
2. Alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
“2. Per assicurare l'utilità e l'efficacia dell'intervento normativo, ogni disegno di legge è di norma corredato, per la sua trattazione a norma dello Statuto regionale, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione.”;
 - b) l'articolo 8 e i commi 1 e 2 dell'articolo 8 bis sono abrogati;
 - c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Sanzioni per la burocrazia inefficiente)

1. In via sperimentale, per il biennio 2022-2023, in caso di decorso del termine di conclusione del procedimento e di mancata adozione del provvedimento amministrativo l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attivabile ad istanza di parte o d'ufficio, è rimesso alla struttura amministrativa individuata con regolamento dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale), e nel rispetto del Regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), al fine di assicurare la conclusione di ogni procedimento amministrativo con un provvedimento espresso e l'irrogazione, se del caso, di una sanzione al dirigente e al funzionario inadempiente per la mancata o tardiva emanazione del provvedimento.

2. La mancata adozione del provvedimento o il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento per negligenza o colpa del soggetto incaricato, o per inerzia o colpa del dirigente responsabile dell'ufficio che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, costituiscono elementi di valutazione della performance individuale, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, di responsabilità dirigenziale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

3. Per ciascun procedimento individuato ai sensi dell'articolo 9, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione regionale previsto dall'articolo 12, è pubblicato in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione della struttura amministrativa competente all'adozione del provvedimento o alla definizione del procedimento.

4. Nel biennio di sperimentazione, con il regolamento previsto dal comma 1, sono individuati anche i settori e gli ambiti di prima applicazione della presente disposizione con particolare riguardo alle prestazioni sociali a favore della famiglia e della persona.

5. La struttura amministrativa individuata ai sensi del comma 1 presenta alla Giunta regionale, per ciascun anno del biennio di sperimentazione, una relazione annuale sulle attività svolte al fine di evidenziare le principali criticità rilevate e proporre misure di semplificazione e miglioramento degli indici di efficienza dei procedimenti amministrativi.”.

Art. 24

Disposizioni di semplificazione in materia di urbanistica

1. Al fine di accelerare i processi di pianificazione urbanistica, in vista dei progetti afferenti al PNRR e ai progetti strategici relativi ai programmi regionali e comunitari, le varianti agli strumenti urbanistici comunali sono approvati con i termini ridotti della metà rispetto alle previsioni delle leggi e dei regolamenti regionali vigenti. Restano immutati solo i termini relativi alla proposizione delle osservazioni alle varianti. Le disposizioni del presente articolo in ragione della loro natura sono vigenti fino al 31 dicembre 2024 e si applicano alle varianti e agli strumenti urbanistici adottati a tale data.

2. Facendo salvo le prerogative degli organi comunali, non sono considerate varianti agli strumenti urbanistici comunali:

- a) gli interventi derivanti da disposizioni legislative statali;
- b) l'approvazione da parte delle giunte comunali di nuovi piani o programmi di settore/specialistici disciplinati da normative statali;
- c) il rinnovo da parte delle giunte comunali dei vincoli espropriativi scaduti secondo le disposizioni del DPR n.327/2001;
- d) interventi che comportano una diversa localizzazione delle attrezzature all'interno dell'ambito di riferimento del Programma operativo di cui al comma 6;
- e) interventi che comportano la modifica dei tracciati viari;

- f) interventi che comportano la diversa configurazione dei lotti destinati alla rigenerazione urbana;
- g) modifiche alle destinazioni d'uso relative agli interventi interessanti gli immobili di proprietà pubblica anche ove sia prevista l'alienazione, nel caso di ristrutturazione anche con abbattimento e ricostruzione, ancorché con ampliamento volumetrico.

3. Le varianti ai piani urbanistici e i piani attuativi che riguardano aree già urbanizzate o in generale che ricomprendono interventi di rigenerazione urbana non sono di norma direttamente assoggettate a VAS.

4. Relativamente ai processi di sostenibilità ambientale il Comune è autorità competente oltre che per la Valutazione ambientale strategica anche per la Valutazione d'incidenza dei piani e programmi comunali e loro varianti. I soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nella procedura di VAS, in applicazione del decreto legislativo n. 152/2006, sono gli enti pubblici le cui specifiche competenze in campo ambientale sono state attribuite dalla normativa nazionale.

5. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, così come previsto all'articolo 11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13, sono consentite varianti urbanistiche, come definite al comma 1, in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale. Per l'attuazione del presente comma sono consentiti anche frazionamenti non costituendo, gli stessi, variante allo strumento urbanistico.

6. I comuni destinatari di risorse finanziarie del PNRR o di programmi strategici regionali anche comunitari redigono singolarmente o in forma associata programmi operativi urbanistici o programmi operativi d'area vasta. Il Programma operativo, strumento con natura urbanistica, finanziaria e gestionale, attua le azioni di rigenerazione che si rendono necessarie per un complesso d'interventi indirizzati a obiettivi realizzabili nel breve periodo all'interno di quadri strategici di sviluppo sostenibile, in particolare attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché per sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico. Il Programma operativo è promosso dall'Amministrazione comunale anche su iniziativa privata. Esso può riguardare ambiti specifici di uno o più comuni contermini e non. Nel caso in cui il programma operativo, pur coerente con le strategie dello strumento di pianificazione urbanistico vigente, ne comporta modifiche, la sua approvazione o ratifica è di competenza del Consiglio Comunale. Per i Programmi operativi conformi allo strumento di pianificazione urbanistico vigente l'approvazione o la ratifica è della Giunta comunale. Il programma operativo si attua mediante interventi diretti o piani attuativi abilitanti o permessi di costruire convenzionati.

Art. 25

Disposizione di semplificazioni in materia edilizia

1. Al fine di consentire anche interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico connessi alle agevolazioni fiscali ecosismabonus sono previste le seguenti disposizioni semplificative relative all'attività edilizia. Tali interventi rientrano sempre nella manutenzione straordinaria e sono assentibili ovunque questa sia ammessa.

2. L'amministrazione comunale può individuare, all'interno del proprio strumento di pianificazione urbanistica, in quanto funzionale a conformare un assetto complessivo e unitario dell'intero territorio comunale, limiti di densità edilizia, distanze tra i fabbricati e altezze massime per ogni singola parte del territorio comunale anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del DM n. 1444/1968 nel rispetto dell'articolo 2 bis del DPR n.380/2001. Tale individuazione non costituisce variante allo strumento di pianificazione urbanistica. Nelle zone A le altezze delle eventuali nuove costruzioni non possono superare quelle degli edifici storico-artistici preesistenti, circostanti e immediatamente adiacenti.

3. Ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche se non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, determina mutamento rilevante della destinazione d'uso, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale, tra quelle elencate dal comma 1 dell'articolo 23-ter del DPR n.380/2001, se la stessa genera incremento del fabbisogno di standard urbanistici. La nuova destinazione d'uso è ammissibile esclusivamente se rientra tra quelle individuate dallo strumento di pianificazione urbanistica come compatibili per la parte del territorio comunale considerata.

4. In attuazione dell'articolo 23-quater del DPR n. 380/2001 l'uso temporaneo d'immobili e aree, anche con destinazione d'uso diversa da quella posseduta, è consentito, sempreché non si alteri la natura e la consistenza dell'immobile e dell'area stessa e sia possibile restituire il manufatto alla sua destinazione mediante ripristino dello stato dei luoghi anche attraverso lo smontaggio delle opere realizzate al termine del loro utilizzo.

5. Costituiscono attività di edilizia libera gli interventi di mutamento della destinazione d'uso non urbanisticamente rilevante, senza opere. Il titolo abilitativo per il mutamento di destinazione d'uso non urbanisticamente rilevante, con opere, è la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA). I titoli abilitativi per il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante sono:

a) SCIA per interventi senza opere;

b) SCIA alternativa al permesso di costruire, per interventi con opere.

6. Il titolo abilitativo per i mutamenti di destinazione d'uso con opera o senza opera all'interno delle zone A, è obbligatoriamente la SCIA alternativa al permesso di costruire.

7. Prima della fine dei lavori, sono comunicate con attestazione del professionista le varianti alla comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) e alla SCIA che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e sempre che non sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso prescritti dalle normative di settore.

8. L'accertamento dell'illegittimità di un edificio o di sue parti è posta a carico del comune. Nel rispetto e in applicazione dell'articolo 9-bis del DPR n. 380/2001, il comune è tenuto ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati interessanti gli edifici oggetto di interventi edilizi, ivi compresi eventuali titoli edilizi rilasciati per l'immobile interessato, senza farne carico al richiedente.

9. Negli interventi di miglioramento sismico la ricostruzione di elementi strutturali è possibile anche con materiali e spessori differenti da quelli originari al fine di garantire una sicurezza strutturale e sismica.

Art. 26

Parcheggi pertinenziali

1. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo e nel rispetto dall'articolo 9 comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) devono essere legati da vincolo pertinenziale obbligatorio con unità immobiliari ubicate nel medesimo comune. In mancanza, i relativi atti di trasferimento della proprietà e di altri diritti reali dei parcheggi sono nulli.

2. Possono avanzare richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di parcheggi previsti dal comma 1 anche imprese e cooperative di produzione e lavoro legittimate ai sensi del DPR n. 380/2001 che, a mezzo di atto d'obbligo registrato, si impegnino a vendere successivamente in regime di pertinenzialità i posti auto realizzati ai proprietari di esistenti unità immobiliari.

3. La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliari e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, ovvero ancora nel sottosuolo o al pianterreno di essi,

se conforme agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività, se difforme, è soggetta a permesso di costruire non oneroso.

4. Nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, e a vincolo idrogeologico, l'inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo, fermo restando il divieto assoluto di realizzazione nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali e regionali. Le disposizioni del presente articolo non derogano a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione paesaggistica di cui al decreto legislativo n. 42/2004 nonché alla disciplina in materia ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006.

5. I parcheggi pertinenziali sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico o generale.

6. I comuni, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, possono cedere in diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e, a tal fine, individuano nel piano urbanistico le localizzazioni necessarie.

7. Al fine della cessione di cui al comma 6, i comuni pubblicano apposito bando destinato a persone fisiche o giuridiche proprietarie o non proprietarie di immobili, riunite anche in forma cooperativa, nonché ad imprese di costruzione.

8. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipulazione di una convenzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge n. 122/1989.

9. Ai fini del mantenimento della qualità ambientale e paesaggistica del territorio, la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo avviene in modo da garantire la conservazione, al di sopra del solaio di copertura dei parcheggi, di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la sopravvivenza degli alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesaggistico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 31 del DPR n. 380/2001.

10. L'adeguatezza dello spessore di terreno o l'assenza di alberi secolari e di alto valore botanico, agricolo o paesaggistico sono preventivamente accertati con perizia giurata redatta da un professionista esperto in materia.

11. La mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto secondo le modalità disciplinate dal presente articolo costituisce, per la relativa parte dell'opera, difformità totale dal titolo edilizio e, in tale caso, si applicano le sanzioni amministrative previste dal DPR n.380/2001.

12. Gli articoli 1, 2, 6 e 7 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 sono abrogati.

Art. 27

Recupero di locali tecnici e di manufatti esistenti

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di rigenerazione urbana e limitazione del consumo di suolo, è possibile il recupero e la rifunzionalizzazione delle volumetrie dei locali tecnici e dei manufatti esistenti posti all'ultimo livello di un edificio.

2. Le volumetrie di cui al comma 1 devono essere comprese nella sagoma dell'edificio con copertura piana o spiovente.

3. L'amministrazione comunale può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione del presente articolo.

4. Il recupero dei locali esistenti di cui al comma 1 è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'edificio non deve essere destinato, o da destinarsi, in tutto o in parte ad attività industriale-produttiva;
- b) l'edificio deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e della legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché del DPR 380/2001;
- c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna

lorda, non può essere inferiore a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al cinque per cento.

5. Il volume di cui al comma 1 da recuperare può avere una destinazione d'uso residenziale, terziaria e turistico-ricettiva, nonché commerciale se prevalente nell'edificio.

6. Ai fini del raggiungimento dell'altezza necessaria all'uso degli spazi ricavati in ragione degli interventi di cui al presente articolo, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, solo se piano, e in ogni caso a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sulle caratteristiche tipologiche costruttive dei locali sottostanti e sui requisiti minimi di abitabilità degli stessi, di cui al decreto del Ministro Sanità del 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.

7. Il recupero dei locali di cui al comma 1 non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle eventuali falde. Nel caso di copertura piana non deve variare l'altezza esterna dell'edificio calcolata per ogni singolo lato dell'immobile. Non si considera aumento di altezza lo spessore dell'isolamento termico. L'isolamento termico deve garantire almeno un miglioramento di una classe energetica per i locali sottostanti il volume da recuperare.

8. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aero illuminazione naturale dei locali il recupero di cui al comma 1 può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purché siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio.

9. Gli interventi di recupero dei locali di cui al comma 1 sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, del DPR n. 380/2001. Detti interventi sono soggetti a segnalazione certificata d'inizio attività in alternativa a permesso di costruire e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria recuperata secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

10. La legge regionale 28 novembre 2000 n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti) è abrogata.

Art. 28

Alloggi dei lavoratori agricoli stagionali

1. Al fine di accogliere lavoratori agricoli stagionali, è data facoltà ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, di recuperare e adeguare manufatti esistenti all'interno delle proprie aziende, attraverso interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l'abitabilità degli ambienti, la sicurezza e la tutela della salute, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia edilizia.

2. Qualora non sia possibile ricorrere all'utilizzo di manufatti esistenti, è ammessa, previa convenzione con l'amministrazione comunale, l'installazione temporanea di idonee strutture removibili. Tali strutture devono garantire requisiti sufficienti di abitabilità sicurezza e tutela della salute e non possono eccedere complessivamente il limite del 20 per cento della volumetria complessiva insistente sul fondo di riferimento.

3. È possibile attuare i commi 1 e 2 anche nell'ambito di consorzi di aziende agricole.

Art. 29

Impianti serricoli removibili

1. La realizzazione degli impianti serricoli removibili, così come definiti dalla normativa nazionale e regionale, può essere prevista in qualsiasi zona urbanistica del territorio comunale.
2. Gli impianti serricoli, in quanto installazioni tecnologiche esclusivamente funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, non determinano un carico insediativo, e non sono riconducibili a un organismo edilizio soggetto a titolo abilitativo.
3. La realizzazione degli impianti serricoli, qualsiasi sia la tipologia costruttiva, non comporta mutamento della destinazione d'uso dei suoli e non determina modificazione irreversibili dei luoghi interessati.
4. La realizzazione degli impianti serricoli, di cui ai commi precedenti, è contemplata tra le attività di edilizia libera. Sono fatte salve le previsioni dei piani territoriali paesistici, le misure di salvaguardia dei parchi e delle riserve naturali e le norme specifiche dei piani delle autorità di bacino.
5. Per la realizzazione degli impianti serricoli è sufficiente una comunicazione di inizio lavori (CIL). Qualsiasi parere e/o autorizzazione, necessari per la realizzazione degli impianti serricoli, devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La sostituzione parziale o totale degli elementi costruttivi gli impianti serricoli, compresi i materiali di copertura, non è soggetta ad alcuna autorizzazione o comunicazione in quanto trattasi di attività di manutenzione ordinaria strettamente connessa alla coltivazione dei fondi, assimilabile agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1 del DPR 380/2001.

Art. 30 **Interventi di rigenerazione urbana**

1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, in attuazione dell'articolo 5 comma 9 del decreto legge n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011, in attesa di una organica riforma delle disposizioni in materia urbanistica, sono consentiti in ragione della loro natura, fino al 31 dicembre 2022, interventi di:
 - a) riqualificazione e recupero di edifici, anche con demolizione e ricostruzione;
 - b) recupero, riutilizzo e razionalizzazione dei complessi immobiliari dismessi o da rilocalizzare, anche con demolizione e ricostruzione;
 - c) adeguamento degli immobili esistenti alla normativa di sicurezza;
 - d) miglioramento sismico, ambientale, architettonico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, anche con demolizione e ricostruzione.
2. Gli interventi di cui al comma 1, disciplinati dai successivi commi, anche su proposta e attuazione diretta dei privati, sono di interesse pubblico e si avvalgono del regime di semplificazione procedurale, anche a mezzo del permesso di costruire convenzionato di cui all'articolo 28 - bis del DPR n. 380/2001.
3. Il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, dei complessi edilizi dismessi, degli edifici in stato di degrado o comunque da riqualificare o da rilocalizzare sono assentiti con rilascio del relativo permesso di costruire, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ivi comprese le modifiche di destinazione d'uso tra loro compatibili e complementari.
4. I progetti di cui al comma 3 possono prevedere:
 - a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva in misura non superiore al venti per cento nel caso di interventi straordinari di ampliamento su edifici totalmente o parzialmente residenziali, anche con variazione delle unità immobiliari;
 - b) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva in misura non superiore al trentacinque per cento nel caso di interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente residenziali anche con variazione delle unità immobiliari;

- c) la ricollocazione nell'ambito della medesima area, ovvero la delocalizzazione, anche parziale, delle relative volumetrie, in altra area, ricompresa all'interno del territorio comunale;
 - d) la modifica di destinazione di uso parziale o totale e il frazionamento delle unità catastali.
5. Per gli edifici e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'intervento di cui alle lettere a), b) o c) del comma 4, non può essere modificata la destinazione d'uso al di fuori della categoria funzionale se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. Nelle ipotesi di delocalizzazione dei diritti volumetrici la nuova area di sedime non può essere maggiore di quella dismessa; è consentito recuperare i diritti volumetrici anche su edifici esistenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. Le aree rimaste libere dalle preesistenti costruzioni, previa bonifica ove necessaria, devono essere cedute al comune anche al fine del soddisfacimento degli standard.
7. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al venti per cento per le destinazioni di edilizia residenziale sociale in vendita o locazione. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma è consentito il riposizionamento oppure la delocalizzazione delle relative volumetrie nell'ambito dell'area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del complesso immobiliare oggetto dell'intervento di ristrutturazione, effettuato mediante abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti; in alternativa, i predetti interventi sono autorizzabili con eventuale possibilità di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie, se tale forma di intervento sia ritenuta utile e opportuna e vi sia la disponibilità dell'area alternativa rispetto a quelle dove sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento.
8. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, è consentito presentare il permesso di costruire per interventi finalizzati al recupero e al riutilizzo di complessi industriali, produttivi o commerciali dismessi, per edilizia residenziale e non residenziale, da realizzarsi con ristrutturazioni effettuate anche mediante abbattimento e ricostruzione di volumetrie edilizie preesistenti, in particolare per progetti che prevedono:
- a) il riconoscimento della possibilità di realizzare una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, come misura premiale, in misura non superiore al venti per cento;
 - b) il riposizionamento oppure la delocalizzazione delle relative volumetrie sia nell'ambito dell'area coperta o scoperta rientrante nella disponibilità del complesso immobiliare industriale oggetto dell'intervento di ristrutturazione, effettuato mediante abbattimento e ricostruzione di volumi edilizi preesistenti. In alternativa i predetti interventi sono autorizzabili anche con eventuale possibilità di delocalizzazione delle nuove strutture edilizie se tale forma d'intervento sia ritenuta utile e opportuna dal comune e vi sia la disponibilità dell'area alternativa rispetto a quella dove sussistono le volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento;
 - c) eventuali modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
 - d) eventuali modifiche proposte in fase progettuale allo scopo di migliorare le condizioni per l'armonizzazione architettonica e funzionale del nuovo complesso da realizzare, mediante ristrutturazione, con abbattimento e ricostruzione, delle volumetrie preesistenti oggetto dell'intervento.
9. Sono tra loro compatibili o complementari le destinazioni di uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:
- a) residenziale, turistico-ricettiva, direzionale, servizi e commerciale;
 - b) industriale, artigianale.

10. I comuni, in esito alla pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse, anche su proposta dei privati, individuano, con delibera consiliare e nel rispetto del termine di sessanta giorni, ambiti di riqualificazione urbana complessa, con particolare riferimento ad aree strategiche della città ovvero ad aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione edificatoria, nei quali prevedere interventi unitari di rigenerazione urbana, anche in comparti discontinui o in variante agli strumenti urbanistici vigenti, con premialità volumetriche aggiuntive, non superiori al trenta per cento, per incentivare i necessari interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio e di recupero urbano, incrementando le dotazioni degli standard e di infrastrutture pubbliche.

11. Gli ambiti di riqualificazione urbana complessa sono quelli caratterizzati dai seguenti elementi concorrenti:

- a) programmi di rilevanti dimensioni e qualità di interventi, che incidono sulla ricomposizione di significativi segmenti urbani;
- b) necessità di previsione di specifiche infrastrutture di carattere aggiuntivo rispetto alle dotazioni minime indotte dalla riqualificazione urbana;
- c) pluralità di funzioni di rilevanza pubblica e privata;
- d) necessità di variazioni della programmazione urbanistica e di settore vigente.

12. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è consentito sia il rilascio del permesso di costruire convenzionato, di cui all'articolo 28 bis del DPR n. 380/2001, sia, previa Conferenza di Servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 il ricorso all'Accordo di Programma diretto a regolare i programmi di intervento complessi che esigono una azione integrata tra enti pubblici e tra soggetti pubblici ed operatori privati, ivi compresa, la necessità di dotazione di standard adeguati alle previsioni del DM n. 1444/1968, oltre ulteriori opere infrastrutturali dirette a promuovere o rilanciare i territori.

13. Per gli interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alla realizzazione di opere di edilizia sociale da cedere in fitto o in vendita, anche in variante o in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito un incremento delle volumetrie esistenti entro il limite del cinquanta per cento. Una percentuale non inferiore al venti per cento della premialità è concessa in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto in favore degli assegnatari. Il rilascio del permesso di costruire, a tal fine, è preceduto dalla stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 28-bis del DPR n. 380/2001.

14. Tutti gli interventi previsti ai commi precedenti, per poter essere assentiti, devono rispettare obbligatoriamente le finalità, gli obiettivi, le prescrizioni e condizioni di cui al presente articolo oltre a prevedere opportuni spazi ad uso collettivo se prospicienti spazi pubblici e non devono rientrare nei casi di esclusioni previsti al comma 18. Il mancato conseguimento di quanto prescritto dal seguente articolo, viene a integrare condizione di decadenza del relativo titolo abilitativo per la parte relativa all'ampliamento volumetrico premiale con immediata applicazione del regime sanzionatorio previsto dal DPR n.380/2001. Il titolo abilitativo è preceduto dalla certificazione anche del conseguimento dei perseguiti obiettivi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. Per la realizzazione dei suddetti interventi si applicano le disposizioni del DM n. 1444/1968 e dell'articolo 9 del DPR n. 380/2001.

15. Gli interventi di cui al presente articolo inoltre tendono inderogabilmente:

- a) al miglioramento della qualità urbana ed edilizia utilizzando criteri di sostenibilità nella progettazione con particolare riferimento alle tecnologie passive ed ecosostenibili;
- b) all'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili;
- c) al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;
- d) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale.

16. Gli interventi di cui al presente articolo rispettano sia gli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/1968 sia le seguenti condizioni:

- a) garantire, anche attraverso l'uso di materiali eco-compatibili, prestazioni energetico-ambientali tali da conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore o pari ai valori limite previsti nella normativa nazionale sul rendimento energetico nell'edilizia o aver migliorato almeno di due classi la valutazione dell'immobile;
- b) prevedere appositi spazi per la raccolta differenziata, spazi destinato a verde pubblico eccedente quello previsto per standard e spazi condominiali aggiuntivi a quelli minimi consentiti;
- c) prevedere progetti di miglioramento degli edifici che devono conseguire l'incremento almeno di una classe energetiche e un significativo miglioramento sismico.

17. La volumetria lorda da assentire non comprende gli ingombri delle strutture orizzontali e verticali, volumi tecnici, i collegamenti verticali e orizzontali, quali vani scale, spazi connessi, vani ascensore, e altri spazi comuni; sono esclusi dal calcolo della volumetria lorda i volumi derivanti da interventi per l'efficientamento energetico e il miglioramento statico fino al massimo del cinque per cento del volume lordo assentito. Tale aumento di volumetria non è soggetto a contributo di qualsivoglia tipo neppur se afferente a spazi pubblici.

18. Tutti gli interventi di cui ai commi precedenti non possono essere realizzati:

- a) nelle aree di inedificabilità assoluta imposta con norme o piani statali e regionali;
- b) per edifici realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stato rilasciato idoneo titolo abilitativo in sanatoria;
- c) nelle zone omogenee "A" ed "E", degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi del DM n. 1444/68, ad eccezione degli edifici realizzati, ampliati o ristrutturati o oggetto di manutenzione straordinaria o di interventi eseguiti a seguito di eventi calamitosi, anche parzialmente, dopo il 1967;
- d) per edifici dichiarati, ai sensi del d.lgs. 42/2004, di valore storico, culturale ed architettonico;
- e) per edifici collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosità o rischio idraulico elevato o molto elevato, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, o nelle zone ad alto rischio vulcanico dell'area vesuviana;
- f) nelle aree di sviluppo industriale (ASI) e in quelle in cui sono vigenti piani di insediamento produttivo.

19. I comuni, per motivate necessità di salvaguardia di interessi pubblici territoriali, individuano con delibere di Consiglio comunale, da adottare nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le aree e gli edifici, oltre quelli indicati al comma 18, e i territori di cui al comma 20 dove non trovano applicazione le deroghe previste al presente articolo.

20. Per i casi di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 18 sono ammessi aumenti volumetrici circoscritti, limitati e documentati, strettamente necessari e indispensabili per adeguamenti funzionali, strutturali, igienico-sanitari e per l'efficientamento energetico fatto salvo quanto previsto al comma 19.

21. Nei territori agricoli, al fine di adeguare, incentivare e valorizzare l'attività delle aziende agricole, sono consentiti, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo che ha titolo per richiederli ai sensi del DPR n. 380/2001, e la realizzazione di nuove costruzioni ad uso produttivo nella misura massima di 0,03 mc/mq di superficie fondiaria. In detti territori agricoli, al fine di sostenere le attività agrituristiche o quelle attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola, sono consentiti, anche in deroga alla strumentazione urbanistica vigente, oltre ai mutamenti di destinazione di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, aumenti di volumetria che non comportino consumo di suolo in misura non superiore al dieci per cento delle preesistenze legittime da destinare a servizi, spazi comuni, sport o impianti tecnici.

22. Sono abrogati gli articoli 1, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 8 della legge regionale 28 dicembre 2009 n.

19. Sono fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 6bis, 7, 7 bis, 8 commi 3 e 3bis, e 12

comma 4 bis, della legge regionale n. 19/2009 in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 31 **Modifiche normative in materia di urbanistica**

1. Al comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 sono eliminate le parole "l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi".

2. L'articolo 8 della Legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) è così modificato:

a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il preliminare di piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, che contiene anche gli impianti e le infrastrutture idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, è adottato dal consiglio generale del consorzio Asi.

2. Ai fini dell'adozione del piano di assetto delle aree e dei nuclei industriali, i Consorzi convocano una conferenza a cui partecipano i rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti competenti a deliberare gli atti di pianificazione ovvero ad esprimere pareri, intese, nulla-osta e assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate sostituiscono i concerti, le intese, i nulla-osta e gli assensi richiesti.

3. Alla conferenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il piano è adottato dal consiglio generale del consorzio Asi ed è pubblicato nell'albo del consorzio Asi e dei comuni interessati e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Gli enti e i privati possono presentare osservazioni ed opposizioni nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC.

5. Il piano di assetto del consorzio Asi, unitamente al resoconto della conferenza, alle eventuali osservazioni o opposizioni pervenute e alle controdeduzioni del Consiglio generale del consorzio Asi, è trasmesso alla Regione che decide sugli eventuali dissensi registrati, valuta la conformità del piano agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale e lo approva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione.

6. Dell'approvazione del piano è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel BURC."

b) al comma 8 dopo le parole "il piano" la parola "attuativo" è soppressa;

c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11bis. Alle varianti ai piani di assetto si applica lo stesso procedimento disciplinato dai commi da 1 a 6, con termini ridotti alla metà. Le varianti che non incidono, in diminuzione o in aumento, sulla perimetrazione delle aree di sviluppo industriale, s'intendono approvate se la Giunta regionale non si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse."

3. In considerazione delle straordinarie condizioni determinate dall'emergenza covid sulle attività degli Enti territoriali, l'articolo 44 della legge regionale 16/2004 è così modificato:

a) al comma 2, in tema di adozione e approvazione dei Puc, le parole "30 giugno 2021" e "31 dicembre 2021" sono sostituite, rispettivamente, con le parole "30 giugno 2022" e "31 dicembre 2022".

b) al comma 3, in tema di effetti per la mancata approvazione degli strumenti urbanistici, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".

4. Ove il Comune non provveda all'adozione del Puc nel termine del 30 giugno 2022, previsto al precedente comma 3, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3 ter del regolamento 5/2011 con modalità utili a garantire, comunque, l'adozione del Puc entro il termine del 31 dicembre 2022.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apporta le occorrenti modifiche in tema di poteri sostitutivi al Regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Regolamento di attuazione per il governo del territorio), come integrato dal Regolamento regionale 13 settembre 2019, n. 7, per adeguarne la disciplina al differimento dei termini di cui al comma 3 e agli esiti del monitoraggio sullo stato di adempimento degli atti spettanti ai Comuni interessati, nonché per regolare il coordinamento dell'esercizio dei poteri sostitutivi già in essere con le presenti disposizioni.

6. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326), le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 32

Disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa

1. All'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 (Regione Campania Casa di vetro. Legge annuale di semplificazione 2017) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trasparenza dell'azione amministrativa";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa statale, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali i dati, le informazioni e i documenti obbligatori per legge."

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-bis, comma 3 del decreto legislativo 33/2013, la Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla base di specifica previsione normativa."

2. Il comma 6ter dell'articolo 27 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009) è abrogato.

Art. 33

Disposizioni di manutenzione dell'ordinamento regionale

1. Nell'intero testo della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) le parole "contratto di servizio" sono sostituite dalle seguenti "carta dei servizi".

2. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 (Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania) la parola "organo" è sostituita dalla seguente "organismo".

3. Al comma 5 dell'articolo 36 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) le parole "entro e non oltre trenta giorni" sono soppresse.

4. Alla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 51, le parole "con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 57, le parole da "quali enti del terzo settore" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ". Resta ferma la riduzione del canone annuo per le concessioni

demaniali marittime nella misura del 50 per cento come previsto dall'articolo 03, comma 1, lett. c), n. 2), decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, salvo diversa previsione in ordine alla determinazione annuale dei canoni demaniali marittimi, allo stato fissati dall'articolo 100, comma 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 34

Adempimenti obbligatori per impegni con il Governo

1. Alla lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale), introdotto dall'articolo 13 comma 1 lett. b) legge regionale 29 giugno 2021 n. 5, le parole "ai fini della pubblica sicurezza" sono sostituite delle seguenti "ai fini della tutela dell'incolumità delle persone".
2. All'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 (Legge di stabilità regionale per il 2021) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5 le parole "I Comuni che intendono procedere alla costituzione di una Comunità energetica adottano" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso specifico in cui siano i Comuni a procedere alla costituzione di una comunità energetica, gli stessi adottano";
 - b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ai fini della presente legge le Comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60 per cento del totale."
3. Alla legge regionale 5/2021 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "4. Al fine di tutelare l'agricoltura di qualità, il paesaggio e la biodiversità la Regione disciplina l'installazione di impianti fotovoltaici su suolo, in osservanza della normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
 - b) il comma 8 dell'articolo 40 della legge regionale n. 5/2021 è sostituito dal seguente: "8. I Comuni ai quali sono conferite le funzioni di cui al comma 1, d'intesa con le competenti strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali interessati, individuano, nell'ambito delle aree demaniali marittime, i confini degli ambiti portuali e la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali marittime comprese negli ambiti portuali, inclusa l'individuazione delle aree per lo sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura";
 - c) al comma 1 dell'articolo 42 le parole "senza nuovi o maggiori oneri" sono soppresse;
 - d) al comma 3 dell'articolo 64 sono aggiunte alla fine le seguenti parole "In conformità ai principi del sistema previdenziale nazionale, i genitori del consigliere deceduto hanno diritto alla reversibilità dell'indennità di cui al presente comma qualora gli stessi non siano titolari di una pensione diretta e alla data della morte del consigliere siano a suo carico".

Art. 35

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.